

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 2023, n. 30

Cont. n. 185/18/SH - Autorizzazione alla transazione ed approvazione schema atto di transazione

L'Assessore alla Sanità ed al Benessere animale, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Funzionario responsabile di Posizione Organizzativa, e confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti, riferisce quanto segue:

- Con atto notificato in data 20 febbraio 2018, i sigg.ri [omissis] citavano in giudizio innanzi il Tribunale di Brindisi la Regione Puglia e la Gestione Liquidatoria della ex USL BR/3, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle convenute nella causazione degli eventi dannosi per cui è causa ed in particolare per le infezioni HBV e HCV contratte dal [omissis] a causa dei trattamenti emodialitici infetti cui era sottoposto dal 1983, per la conseguente insorgenza della cirrosi epatica ovvero del suo aggravamento...e per la perdita della vita; b) accertare riconoscere e dichiarare che le infezioni contratte in dialisi ed in particolare i virus HBV e HCV sono state causa e/o concausa del decesso del [omissis]; c) per l'effetto condannare le convenute ... a risarcire, in favore delle due uniche eredi legittime, odierne istanti, tutti i danni patiti in vita dal loro congiunto; d) condannare, inoltre, le convenute all'integrale rifusione in favore delle attrici di tutti i danni dalle stesse patiti e patendi, nessuno escluso ed eccettuato, ivi compreso il danno biologico, morale, patrimoniale ed esistenziale; e) rivalutarsi tutte le somme liquidate ce sulla somma così rivalutata far decorrere gli interessi legali al saldo; f) con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
- Rubricato il giudizio al R.G. n. 798/2018 (assegnato al G.U. dr. Natali), si costituivano la Regione Puglia e la Gestione Liquidatoria ex USL BR/3. Successivamente, il GU disponeva la chiamata in causa delle Compagnie di Assicurazione Zurich Insurance Public Limited Company e Generali Italia SpA, quali garanti della ex USL BR/3.
- La causa era istruita e veniva contestualmente disposta CTU medica, al fine di accertare la adozione, da parte della ASL Brindisi, di tutte le dovute procedure, misure di prevenzione, adempimenti come per legge e linee guida internazionali al fine di ridurre le infezioni nosocomiali, nonché di determinare il danno biologico (in misura percentuale da 0 a 100) subito dal [omissis] a causa del contagio del virus HBV e HCV.
- La relazione peritale ha riconosciuto una percentuale di danno biologico complessivo totale pari al 85%, definendo che la epatopatia cirrotica non sia stata sufficientemente accertata ma abbia determinato il diniego al trapianto. La stessa perizia ha poi definito l'entità del danno patito dalle odierne ricorrenti in proprio, con il riconoscimento di un danno di entità medio per [omissis] e medio – lieve per [omissis].
- Alla luce delle risultanze peritali, il legale delle istanti ha formulato una proposta transattiva a tacitazione del giudizio in oggetto, richiedendo la liquidazione in favore di ciascuna delle parti ricorrenti la somma complessiva di euro [omissis], con spese del giudizio compensate.
- A seguito di talune vicende processuali, ed in particolare della sostituzione del GU nonché della rinnovazione della CTU, le istanti hanno poi proceduto a formulare una nuova proposta transattiva a totale definizione della controversia, richiedendo la liquidazione in favore di ciascuna delle parti ricorrenti la somma complessiva di euro [omissis], con spese del giudizio compensate.
- Con PEC del 11 ottobre 2022, le Compagnie Zurich e Generali, terze chiamate in garanzia dalla Gestione Liquidatoria ex USL BA/3, hanno aderito alla proposta transattiva formulata da parte attrice.
- Contestualmente, con PEC del 10 novembre 2022, il legale della Gestione Liquidatoria ha rappresentato che “nulla osta alla definizione in via transattiva della questione ed alla compensazione delle spese tra tutte le parti”.
- Con nota del 11 novembre 2022 l'avv. Shiroka, legale officiato dalla Regione, ha trasmesso alla Sezione competente la bozza definitiva dell'accordo delle parti, evidenziando di condividere quanto rappresentato dal legale della Gestione Liquidatoria, nonché la convenienza per l'amministrazione, atteso che la stessa proposta non prevede alcun onere a carico della Regione.
- Con nota prot. AOO_168/PROT/16/01/2023/640 la Sezione ha ritenuto di poter autorizzare l'avv. Shiroka

alla sottoscrizione dell'accordo transattivo, con conseguente abbandono del giudizio e compensazione delle spese di lite.

- La proposta definitiva, quindi, è stata condivisa dalle controparti, ferma restando la reciproca rinuncia ad ogni successiva azione civile e/o penale relativa ai fatti per i quali sarà sottoscritto l'accordo transattivo trasfuso dai difensori delle parti, nello schema di atto transattivo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;
- Tanto premesso, sulla base dei pareri professionali resi dall'avvocato difensore dell'Amministrazione, si propone di approvare il medesimo schema di atto transattivo allegato alla presente proposta di Deliberazione quale parte integrante, autorizzando la dr.ssa Anna Cassano – funzionario responsabile di Posizione Organizzativa "Affari generali, valutazione rischi e Gestioni Liquidatorie" della Sezione Amministrazione, Finanze e controllo – Sport per tutti – e l'Avvocato officiato alla relativa sottoscrizione.

PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE ex art. 4, comma 3, lett. c), legge regionale 18/06

L'Avvocato Coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale innanzi descritta e tenuto conto dei pareri espressi dalla Sezione Amministrazione Finanza e controllo in sanità – Sport per tutti, dal funzionario responsabile di Posizione Organizzativa "Affari generali, valutazione rischi e Gestioni Liquidatorie" della Sezione Amministrazione, Finanze e controllo – Sport per tutti – e dell'avvocato esterno difensore dell'Amministrazione regionale, esprime parere favorevole, ai soli fini deliberativi, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. c) della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18.

Garanzie di riservatezza

- La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs 196/2003 ss.mm.ii, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
- Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS.VO n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4, lett. k) della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:

- di approvare e prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di autorizzare la transazione del giudizio in oggetto, per le ragioni specificate in premessa e, per l'effetto, di approvare lo schema di atto di transazione allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante, autorizzando la dr.ssa Anna Cassano – funzionario responsabile di Posizione Organizzativa "Affari generali, valutazione rischi e Gestioni Liquidatorie" della Sezione Amministrazione, Finanze e controllo – Sport per tutti – e l'Avvocato officiato, alla relativa sottoscrizione;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP della Regione Puglia nella versione con gli omissis a tutela dei dati riservati e/o personali.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

Il responsabile di PO *"Affari generali, valutazione rischi e Gestioni Liquidatorie"*
(Anna Cassano)

Il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti
(Benedetto G. Pacifico)

L'Avvocato Coordinatore
(Rossana Lanza)

Il Direttore ai sensi dell'art. 18 comma 1 del DPGR n. 443/15 e ss.mm.ii., **NON RAVVISA** osservazioni alla presente proposta di DGR

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e sport per tutti
(Vito Montanaro)

L'Assessore alla Sanità e benessere animale
(Rocco Palese)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

L A G I U N T A

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Sanità e benessere animale;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario responsabile di Posizione organizzativa, dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

- di approvare e prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di autorizzare la transazione del giudizio in oggetto, per le ragioni specificate in premessa e, per l'effetto, di approvare lo schema di atto di transazione allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante, autorizzando la dr.ssa Anna Cassano – funzionario responsabile di Posizione Organizzativa *"Affari generali, valutazione rischi e Gestioni Liquidatorie"* della Sezione Amministrazione, Finanze e controllo – Sport per tutti – e l'Avvocato officiato, alla relativa sottoscrizione;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP della Regione Puglia nella versione con gli omissis a tutela dei dati riservati e/o personali.

IL SEGRETARIO
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE
MICHELE EMILIANO

2

ATTO DI TRANSAZIONE

Firmato digitalmente da:
BENEDETTO GIOVANNI PACIFICO
Regione Puglia
Firmato il: 15-03-2023 10:42:29
Seriale certificato: 819214
Valido dal 04-11-2020 al 04-11-2023

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra:

- _____ nata a _____ C.F.: _____
ivi residente alla _____ rapp. e difesa dall'avv.
_____ (C.F.: _____), e _____ nata a _____
C.F.: _____ res. in _____
alla Via _____ rapp. e difesa da

- **Gestione Liquidatoria Ex USL BR/3 di Brindisi**, C.F.:91001660744, con sede in Brindisi alla Via Napoli, 8, in persona del Commissario Liquidatore e Direttore Generale della ASL BR p.t., rapp. e dif. dagli avv.ti Pierandrea Piccinni (C.F.: _____) e Maurizio Friolo (C.F.: _____);

- **REGIONE PUGLIA**, C.F.:80017210727, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Brindisi a viale Gran Bretagna 1/B, rapp. e dif. dall'avv. Adriana Shiroka (C.F. _____);

- **GENERALI ITALIA SPA**, p.iva: 00885351007, in persona del legale rapp. p.t., con sede in Mogliano Veneto (TV) alla Via Marocchese 14, rapp. e dif. dall'avv. Vincenzo Brudaglio (C.F.: _____);

- **ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY** – Rappresentanza Generali per l'Italia, p.iva:05380900968, con sede in Milano alla Via Benigno Crespi 23, quale successore particolare della Danubio Assicurazioni S.p.A., rapp. e dif. dall'avv. Vincenzo Brudaglio (C.F.: _____).

(di seguito, tutte insieme, denominate "le Parti")

premesse che

1. Innanzi al Tribunale di Brindisi è pendente un giudizio (798/2018 r.g.) promosso da _____ il fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni asseritamente causati al proprio congiunto, sig. _____ dalla ex Usl BR/3 a seguito di un presunto avvento contagio HCV ed HBV emodialitico;

2. Nell'ambito di tale giudizio instaurato contro la Gestione Liquidatoria ex ASL BR/3 e contro la Regione Puglia, sono state chiamate in garanzia la **GENERALI ITALIA SPA e la ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY**, quali garanti della ex USL BR/3;
3. A seguito di alcune vicende processuali, le parti istanti hanno inteso formulare una proposta transattiva a totale definizione della controversia che ci occupa, senza alcun effetto novativo e subordinata all'accettazione di tutte le controparti.

le Parti del presente atto intendono evitare di comune accordo la prosecuzione del giudizio in corso e, pertanto, con il presente atto intendono definire, come in effetti definiscono, transattivamente la controversia insorta.

Tutto ciò premesso

si conviene

e stipula quanto segue:

La premessa costituisce parte integrante del presente atto ed ha valore e forza di patto.

Le parti dichiarano di essere a conoscenza del contenuto degli atti e dei provvedimenti giudiziari attinenti al procedimento descritto in premessa.

Le Parti, con il perfezionamento della presente Scrittura, della quale escludono espressamente il carattere novativo, convengono, alle condizioni, termini e modalità di seguito specificate, di transigere la controversia generata dai fatti che sono già stati oggetto di espressa menzione in Premessa.

A titolo transattivo, pertanto, **la Compagnia Generali Italia S.p.A.** corrisponderà - entro giorni 20 dalla sottoscrizione della presente scrittura -

- alla _____ l'importo di _____ a tacitazione definitiva di ogni pretesa, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.rra _____ presso la banca _____, filiale di _____ alla seguenti coordinate iban:
- alla Sig.ra _____ l'importo di _____ a tacitazione definitiva di ogni pretesa, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.rra _____

4

presso la banca filiale di alla seguenti coordinate
iban:

Sempre a titolo transattivo, la **ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY** corrisponderà - entro giorni 20 dalla sottoscrizione della presente scrittura -

- alla Sig.ra l'importo di a
tacitazione definitiva di ogni pretesa, a mezzo bonifico bancario su conto
corrente intestato alla sig.ra presso la banca
filiale di alla seguenti coordinate iban:

- alla Sig.ra l'importo di
a tacitazione definitiva di ogni pretesa, a mezzo bonifico
bancario su conto corrente intestato alla sig.ra
presso la banca filiale di alla seguenti coordinate
iban:

La parte Gestione Liquidatoria, a fronte della corresponsione di tale importo dichiara di rinunciare in via definitiva alla domanda di garanzia e manleva proposta per i fatti per cui è giudizio nei confronti delle predette Compagnie Assicuratrici, le quali accettano tale rinuncia,

Per l'effetto della sottoscrizione del presente accordo, le Parti rinunceranno espressamente e definitivamente a tutte le domande reciprocamente formulate nel giudizio in corso, che dovranno intendersi rinunciate e conseguentemente abbandonate, nonché a qualsivoglia azione, ragione o diritto derivanti direttamente o indirettamente dai fatti e avvenimenti che hanno costituito oggetto del giudizio e di cui alla narrativa in premessa del presente Atto.

La Gestione Liquidatoria Ex USL BR/3 di Brindisi nonché la Regione Puglia, con la firma del presente atto rinunciano, altresì, a possibili vincoli di solidarietà nei confronti di Generali e Zurich, con riferimento ad altre domande di garanzia e manleva.

Le spese del giudizio pendente restano interamente compensate tra le parti.

Le spese di CTU rimangono a totale carico delle parti attrici.

Le parti faranno estinguere il giudizio in corso per inattività.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ed i relativi costi saranno a carico della parte che con il proprio inadempimento avrà dato causa alla registrazione;

5

Le spese tra le parti vengono integralmente compensate e la presente transazione viene sottoscritta anche dagli Pierandrea
Piccinni, Maurizio Friolo, Adriana Shiroka e Vincenzo Brudaglio per autentica
delle firme dei rispettivi assistiti, nonché per espressa rinuncia al beneficio della
solidarietà ex art. 13 della Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione
Forense.

Letto Confermato e Sottoscritto il

Gestione Liquidatoria Ex USL BR/3 di Brindisi

Il Direttore Generale Asl Br

Dott. Flavio Maria Roseto

Avv. Pierandrea Piccinni

Avv. Maurizio Friolo

REGIONE PUGLIA

Avv. Adriana Shiroka

GENERALI ITALIA S.p.A.

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY

Avv. Vincenzo Brudaglio

Per rinuncia al beneficio della solidarietà (art. 13 L.P.F.) ed autentica delle firme:

Avv. Pierandrea Piccinni

6

Avv. Maurizio Friolo

Avv. Adriana Shiroka

Avv. Vincenzo Brudaglio